



LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 322 DEL 28 aprile 2005

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La **Commissione Disciplinare** costituita dall'avv. Stefano Azzali, Presidente, dal prof. Claudio Franchini, V. Presidente, dal dott. Franco Corbo, Componente, dal dott. Oliviero Drigani, Componente Supplente, con l'assistenza di Stefania Ginesio e, per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Carlo Moretti, del V. Procuratore Federale avv. Alberto Fumagalli, nel corso della riunione del 28 aprile 2005 ha assunto le seguenti decisioni:

“ “ “ N. 25

a) RECLAMI

Reclamo Soc. FIORENTINA avverso la squalifica per **due** giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Dario **DAINELLI** (gara Bologna-Fiorentina del 24/4/05 – C.U. 318 del 26/4/05). ***Procedura d'urgenza.***

Il procedimento

La Soc. Fiorentina ha proposto reclamo d'urgenza avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto, in applicazione dell'art. 31, comma a3), del C.G.S., la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara al calciatore Dario Dainelli, tesserato per la Soc. Fiorentina, per il comportamento tenuto durante la gara Bologna-Fiorentina del 24/4/2005, chiedendo la revoca della sanzione e, in subordine, la sua riduzione.

A sostegno del gravame, la reclamante sostiene che, nel caso di specie, difetterebbero i presupposti per l'utilizzo della prova televisiva, non potendosi affermare con certezza che l'episodio sia veramente sfuggito al direttore di gara o al secondo assistente (le cui posizioni erano tali da consentire agli stessi la percezione dell'episodio).

In secondo luogo, la reclamante contesta la ricostruzione effettuata dal Giudice Sportivo, non potendosi connotare l'episodio come “estraneo all'azione di giuoco” o come avvenuto “a giuoco fermo”. Si è infatti trattato di un gesto commesso prima che finisse l'azione.

In terzo luogo, la reclamante esclude che il comportamento del Dainelli possa essere qualificato come violento, non essendo necessariamente violento un contatto inidoneo a provocare un danno (od anche solamente un pericolo di danno). Nel caso di specie, sempre a detta della reclamante, si è trattato di un contatto non certo finalizzato a cagionare un danno ma, eventualmente, solo ad allontanare da sé l'avversario.

In conclusione, la Società ricorrente ribadisce come si sia trattato di un intervento "difensivo", senza tuttavia alcuna intenzione di ledere - o anche solo rischio di farlo - l'integrità fisica di Torrisi.

Alla riunione odierna, è comparso il difensore della reclamante, il quale ha illustrato ulteriormente le argomentazioni difensive, richiamandosi alle conclusioni ivi formulate.

I motivi della decisione

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali ed il filmato televisivo, ritiene che il reclamo non è fondato.

Appaiono infatti pienamente condivisibili – alla luce della visione delle riprese televisive relative alla gara – le argomentazioni svolte dal primo Giudice per ritenere sussistenti i presupposti per l'utilizzabilità della prova televisiva ai sensi dell'art. 31, comma a3), del C.G.S.

Per quanto riguarda l'episodio contestato, da tali immagini risulta che, in occasione di un calcio d'angolo a favore della Fiorentina, il Dainelli, posizionato al centro dell'area di rigore avversaria ed intento a marcare un calciatore del Bologna (Torrisi), dopo che il pallone era stato respinto in fallo laterale, colpiva con un pugno il viso dell'avversario all'altezza della bocca.

Tale episodio, è senza dubbio sfuggito al controllo degli ufficiali di gara, come evidenziato chiaramente dalle immagini televisive: il direttore di gara stava infatti seguendo la traiettoria del pallone respinto fuori aerea e, quanto agli altri ufficiali di gara, la loro visuale era ostruita dalla presenza di numerosi calciatori delle due squadre.

La condotta del reclamante è inoltre violenta, essendo evidente l'intenzionalità di colpire l'avversario e la potenzialità di danno all'integrità fisica del medesimo, in considerazione delle modalità del gesto (mano destra chiusa a pugno) e della zona del corpo verso la quale il gesto è stato indirizzato (viso dell'avversario): segni questi di una precisa volontà lesiva e non di un mero intento difensivo. Sotto questo profilo non sembra pertanto accoglibile la tesi difensiva della reclamante.

A questa Commissione non resta che verificare pertanto la sussistenza del terzo requisito per l'utilizzo della prova televisiva, la cui sussistenza è contestata dalla ricorrente: l'estraneità del fatto dall'azione di gioco.

Al riguardo, la Commissione ritiene che il concetto di "azione in svolgimento" non implichi necessariamente il "controllo" o "possibile controllo" del pallone ma ricomprenda – come correttamente indicato dallo stesso Giudice Sportivo e in passato più volte ribadito da questa Commissione - anche gli atti direttamente ed immediatamente funzionali ad un *futuro e successivo* controllo dello stesso (la norma intende infatti sanzionare condotte violente poste in essere in un contesto avulso dall'azione di giuoco nel suo complesso).

Nel caso di specie, dalle immagini risulta in modo inequivoco che il tipo di movimento posto in essere dal Dainelli in danno dell'avversario non poteva costituire gesto funzionale allo svolgimento dell'azione, non essendo in alcun modo collegato ad un eventuale e possibile controllo del pallone (che in quel momento era già stato rinviato fuori dall'area di rigore e verso il fallo laterale), né tantomeno finalizzato a contendere all'avversario una posizione di vantaggio per conquistare il pallone stesso, essendo entrambi i calciatori nella impossibilità di controllare il pallone e di partecipare nell'immediatezza ad un eventuale sviluppo del giuoco.

Sotto il profilo sanzionatorio, questa Commissione ritiene di condividere le argomentazioni del Giudice di primo grado relativamente, da un lato, all'equiparazione del gesto estraneo all'azione di giuoco al fatto avvenuto a giuoco fermo e, dall'altro lato, all'assenza di conseguenze lesive per il Torrisi.

L'episodio è stato quindi correttamente valutato dal Giudice Sportivo in conformità con l'orientamento degli Organi della Giustizia Sportiva in casi analoghi, in presenza di episodi riconducibili al concetto di atto di violenza commesso a giuoco fermo.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e di confermare la squalifica per due giornate effettive di gara del calciatore Dario Dainelli; dispone l'incameramento della tassa.

Reclamo della Soc. JUVENTUS avverso la squalifica per **due** giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore **IBRAHIMOVIC** Zlatan (gara Juventus-Internazionale del 20/4/05 – C.U. 315 del 21/4/05).

Il procedimento

La Soc. Juventus ha proposto reclamo avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto, in applicazione dell'art. 31, comma a3), del C.G.S., la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara al calciatore Zlatan Ibrahimovic, tesserato per la Soc. Juventus, per il comportamento tenuto durante la gara Juventus-Internazionale del 20/4/2005, ed in particolare per aver colpito tra mento e collo un calciatore avversario (Cordoba) con il proprio braccio sinistro allargato, in frangente estraneo all'azione di giuoco.

A sostegno del gravame, si assume che, nel caso di specie, difetterebbero i presupposti per l'utilizzo della prova televisiva, posto che, in primo luogo, non potrebbe affermarsi con certezza che l'episodio sia veramente sfuggito anche agli assistenti del direttore di gara. Invero, a detta della reclamante, almeno uno degli assistenti si sarebbe trovato in posizione ottimale per seguire l'azione; inoltre risulterebbe dalle immagini televisive che il direttore di gara, una volta accortosi del fatto che un calciatore dell'Internazionale si trovava a terra, ebbe a segnalare agli altri calciatori della medesima squadra – con chiara gestualità – di aver sotto controllo la situazione, per aver compreso quanto accaduto, ciò che farebbe presumere una sua consultazione quanto meno visiva con uno degli assistenti. La reclamante chiede pertanto acquisirsi sul punto ulteriori informazioni dagli assistenti di gara.

In secondo luogo, la reclamante contesta che il gesto compiuto da Ibrahimovic possa essere considerato estraneo all'azione di giuoco: ciò in quanto l'avvicinarsi del calciatore juventino alla zona di campo ove si stava svolgendo l'azione era finalizzato a rientrare da un possibile fuori giuoco o comunque a dettare il passaggio in caso di rinnovato possesso del pallone da parte dei propri compagni di squadra. Quindi, a detta della reclamante, allorché venne "agganciato" al piede da Cordoba, Ibrahimovic stava partecipando al giuoco con comportamento funzionale allo svolgimento dell'azione considerata nel suo complesso, tanto più che proprio in quel momento il pallone era stata recuperato, sia pure fallosamente, dai calciatori juventini, impegnati in un "pressing alto" sugli avversari, ed indirizzato nella zona di campo occupata appunto da Cordoba e Ibrahimovic.

In terzo luogo si contesta la natura violenta della condotta posta in essere da Ibrahimovic: questi infatti, vistosi impedito nel suo movimento verso il centro campo dal pestone al piede operato in suo danno dall'avversario, si sarebbe limitato ad una reazione istintiva, provocata dal dolore avvertito, ed avrebbe effettuato una rotazione su se stesso allargando il braccio

con angolo di escursione modesto (40-50 gradi), fino ad attingere il collo di Cordoba senza alcuna idoneità lesiva. Sul punto la difesa produce relazione medico-legale.

Conclude pertanto la reclamante chiedendo la revoca della sanzione di due giornate di squalifica; in subordine chiede la riduzione della stessa, dovendosi considerare circostanza attenuante la provocazione posta in essere da Cordoba con la sua precedente scorrettezza (atto violento inspiegabilmente ignorato dal Procuratore Federale).

Alla riunione odierna, è comparso il difensore della reclamante, il quale – dopo aver dato lettura di una dichiarazione scritta rilasciata dal calciatore - ha illustrato ulteriormente le argomentazioni difensive ribadendo le conclusioni ivi formulate.

I motivi della decisione

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, acquisito supplemento di rapporto dal direttore di gara, rileva che il gravame non è fondato.

Il Giudice Sportivo ha assunto il provvedimento avvalendosi di immagini televisive idonee a fornire piena garanzia tecnica e documentale ai sensi dell'art. 31, comma a3), del C.G.S. (nello specifico si tratta di riprese effettuate dall'emittente televisiva SKY).

Premesso che non compete alla Commissione denunciare, in questa sede, eventuali limiti della normativa riguardante l'utilizzo della prova televisiva né sindacare, da un punto di vista generale, la correttezza e la coerenza dell'esercizio del potere di segnalazione conferito al Procuratore Federale dall'art. 31 CGS, si osserva come dalle immagini acquisite risulti che al 42° del secondo tempo, mentre il pallone era controllato dall'Internazionale nella propria trequarti, Cordoba e Ibrahimovic, nei pressi dell'area di rigore dell'Internazionale, venivano a contatto fisico: il primo agganciava con un piede, bloccandolo, il piede dell'avversario; questi a sua volta compiva una parziale rotazione su se stesso e colpiva con il proprio braccio sinistro allargato la zona tra mento e collo del calciatore nerazzurro, che cadeva a terra.

Quanto al primo requisito normativo della prova televisiva, le immagini evidenziano chiaramente che l'arbitro, impegnato a seguire lo svolgimento dell'azione, non ebbe modo di percepire quanto accadeva alle sue spalle tra Cordoba e Ibrahimovic. Il dubbio – sollevato dalla reclamante - che lo scontro fisico tra i due calciatori potesse invece essere stato notato da uno degli assistenti è stato fugato con l'odierna audizione telefonica del direttore di gara e del suo secondo assistente: entrambi hanno riferito di non aver assolutamente visto la dinamica del contatto fisico tra i due calciatori.

Parimenti infondato è il secondo motivo di gravame volto a contestare la sussistenza del requisito dell'estraneità della condotta violenta all'azione di giuoco. Al riguardo la Commissione ritiene che l'espressione azione in svolgimento non implichi necessariamente il controllo o il possibile controllo del pallone, ma ricomprenda anche – come ribadito in precedenti decisioni – gli atti direttamente ed immediatamente funzionali ad un futuro controllo dello stesso (la norma intende infatti sanzionare condotte violente poste in essere in un contesto avulso dall'azione di gioco considerata nel suo complesso). Ovviamente la possibilità di futuro possesso del pallone – da parte del calciatore che pone in essere la condotta violenta - deve essere attuale e concreta, non del tutto ipotetica ed eventuale.

Nel caso di specie, dalle immagini televisive risulta chiaramente che, negli attimi immediatamente precedenti al contatto fisico, entrambi i calciatori stavano lentamente rientrando verso il centrocampo, disinteressandosi dell'azione in corso, la quale evidentemente, non doveva apparirgli suscettibile di sviluppi tali da coinvolgerli nel recupero del pallone (che in quel momento era in possesso della squadra ospite). L'assunto difensivo secondo cui giusto in quel frangente un calciatore dell'Internazionale avrebbe perso il controllo del pallone (che sarebbe stato indirizzato proprio nella zona di campo ove si trovavano Cordoba e Ibrahimovic) non trova conforto nelle immagini televisive, le quali evidenziano invece come al momento del contatto fisico tra i due calciatori l'arbitro avesse

già interrotto il gioco (interruzione peraltro sicuramente percepita dai due calciatori) per sanzionare un fallo a favore della squadra ospite. E' dunque irrilevante la posizione del pallone al momento del contatto. In questa situazione il movimento del calciatore juventino verso il centro campo, l'aggancio del suo piede da parte di Cordoba, il conseguente immediato movimento scomposto del primo sono tutti eventi estranei all'azione di gioco in svolgimento, essendo meramente ipotetica ed eventuale – nei momenti immediatamente antecedenti, alla condotta antiregolamentare – se non del tutto esclusa – nell'incipit della stessa - la possibilità dell'autore di questa di rientrare in possesso del pallone. Difettando dunque nella specie il rapporto di funzionalità – anche intesa come possibilità immediata, concreta ed attuale di recupero del possesso del pallone - tra la condotta violenta e l'azione di gioco in corso, deve ritenersi sussistente il requisito normativo dell'estraneità all'azione di gioco.

Quanto al terzo requisito richiesto dall'art. 31 comma a3) del C.G.S., ritiene la Commissione che giustamente la condotta posta in essere da Ibrahimovic sia stata qualificata violenta dal Giudice Sportivo. Il movimento del braccio e la zona del corpo dell'avversario che ne fu attinta costituiscono infatti indici inequivoci di volontà lesiva. La forza cinetica impressa al gesto di flessione dell'avambraccio sul braccio ed al conseguente allargamento dell'arto verso il volto ed il collo di Cordoba non è stata di intensità tale da poter arrecare danni al calciatore colpito (e la caduta a terra di quest'ultimo è stata verosimilmente frutto di scorretta esagerazione), ma non si è sicuramente trattato di un semplice movimento istintivo o "riflesso", perché la mera reazione al dolore (che certamente non può essere stato molto significativo) per il pestone al piede avrebbe dovuto e potuto estrinsecarsi in gesti ben diversi e più contenuti, senza necessità di attingere il collo dell'avversario.

In ordine alla quantificazione della sanzione, questa Commissione non può che condividere la valutazione del Giudice Sportivo, essendo dagli Organi di giustizia sportiva costantemente sanzionate con la squalifica per due giornate effettive di gara le condotte violente a gioco fermo.

Quanto all'invocata applicazione dell'attenuante della provocazione, la Commissione ritiene che la reazione fisica posta volontariamente in essere dal reclamante sia stata sproporzionata rispetto all'asserito "pestone" ricevuto dal Cordoba (la cui precisa dinamica non risulta peraltro chiarita dalle immagini televisive). L'episodio in esame non è quindi equiparabile al precedente invocato dalla difesa (C.U. 101 del 29/10/2002), essendo diversa la condotta che in quel caso venne valutata dal Giudice Sportivo come "provocazione" (fallo in gioco pericoloso sanzionato con ammonizione) tale da giustificare la riduzione della sanzione.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo; dispone l'incameramento della tassa.

Reclamo della Soc. PIACENZA avverso la squalifica per sei giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Antonio **BOCCHETTI** (gara Piacenza-Treviso del 9/4/05 – C.U. n. 301 del 12/4/05).

Il procedimento

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto al calciatore Antonio Bocchetti, tesserato per la Soc. Piacenza, la sanzione della squalifica per sei giornate effettive di gara per il comportamento tenuto nel corso della gara Piacenza-Treviso del 9/4/2005 (pugno sferrato al capo contro un avversario, al termine della partita), ha proposto

reclamo la Soc. Piacenza, chiedendo la riduzione della sanzione.

A sostegno del gravame si rileva, innanzitutto, che non vi sarebbe stata premeditazione, in quanto il Bocchetti avrebbe raggiunto un gruppo di calciatori tra i quali era in atto una "rissa verbale", e, in secondo luogo, che il colpo nei confronti dell'avversario sarebbe stato inferto "con la mano aperta" e non con un pugno.

Alla riunione odierna, sono comparsi il difensore della Società reclamante e lo stesso calciatore Bocchetti: il primo ha illustrato ulteriormente le argomentazioni difensive contenute nel reclamo, richiamandosi alle conclusioni ivi formulate, il secondo ha riconosciuto la gravità del proprio comportamento, ribadendo il rincrescimento, già pubblicamente manifestato, per l'accaduto.

I motivi della decisione

La Commissione, letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame è parzialmente fondato.

Dagli atti ufficiali risulta che il calciatore Bocchetti, al termine della gara, dopo aver corso dalla panchina sul terreno di giuoco per una cinquantina di metri, ha sferrato con violenza un pugno contro un avversario, colpendolo di striscio alla tempia sinistra e provocandogli uno shock emotivo di breve durata.

Le affermazioni difensive addotte dalla reclamante sono in contrasto con quanto riportato nel referto del direttore di gara e nella relazione del collaboratore dell'Ufficio Indagini che quali fonti privilegiate di prova, risultano esaurienti e puntuali nella descrizione del fatto.

Ne deriva che il comportamento del Bocchetti deve essere valutato come particolarmente grave.

Tuttavia, tenuto conto della mancanza di precedenti e del comportamento processuale dell'incolpato nonché conto degli orientamenti degli Organi della Giustizia Sportiva in casi analoghi, appare equa e sufficientemente afflittiva la sanzione di cui al dispositivo.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di accogliere parzialmente il reclamo e di ridurre la squalifica del calciatore Antonio Bocchetti a cinque giornate effettive di gara; dispone la restituzione della tassa.

Reclamo della Soc. PESCARA avverso la squalifica per **tre** giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Alessandro **SBRIZZO** (gara Empoli-Pescara del 15/4/05 – C.U. n. 309 del 18/4/05).

Il procedimento

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara al calciatore Alessandro Sbrizzo, tesserato per la Soc. Pescara, per avere, al 47° del secondo tempo della gara Empoli – Pescara del 15 aprile 2005, in segno di protesta contro l'espulsione di un compagno, appoggiato le mani sul torace dell'Arbitro, spingendolo leggermente, ha proposto reclamo la Soc. Pescara, chiedendo la riduzione della sanzione da tre a due giornate.

A sostegno del gravame, si assume che quello posto in essere dal calciatore Sbrizzo sarebbe stato un gesto privo di qualsiasi connotato di violenza nei confronti dell'arbitro, essendosi trattato di semplice ed istintiva reazione di protesta (non violenta né offensiva) a fronte di una incomprensibile decisione arbitrale (mancata concessione di un calcio di rigore a favore della propria squadra e contestuale espulsione di un compagno)

All'odierna udienza è comparso il difensore della Soc. Pescara, che ha ulteriormente illustrato i motivi di reclamo chiedendone l'accoglimento.

I motivi della decisione

La Commissione, letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali, ritiene che il gravame debba essere respinto. Dal referto (fonte privilegiata di prova) emerge infatti che lo Sbrizzo ha effettivamente “messo le mani” sul petto del direttore di gara, “spingendolo leggermente all’indietro”. Tale condotta – al di là dell’intento di mera protesta che può averla ispirata – si connota quale gesto concretamente invasivo della sfera fisica dell’arbitro e, comunque, quale plateale intemperanza che viola il fondamentale dettato regolamentare che impone il rispetto della persona del direttore di gara.

Nessuna valenza giustificativa o di attenuante, in base a tali principi, può ovviamente derivare dalla presunta erroneità delle decisioni arbitrali antecedenti al comportamento antiregolamentare posto in essere dal calciatore.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo; dispone l’incameramento della tassa.

b) DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE

a carico:

Sig. Franco BALDINI – calciatore Soc. Roma violazione artt. 3 comma 1, 1 comma 1 e 4 comma 3 C.G.S.;

Soc. ROMA violazione artt. 2 comma 4 e 4 comma 5 C.G.S. (gara Roma-Juventus del 5/3/05).

Il procedimento

Con provvedimento del 21/3/2005, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Franco Baldini, già Direttore Sportivo della Soc. Roma, per violazione dell’art. 3, comma 1, dell’art. 1, comma 1, dell’art. 4, comma 3 e dell’art. 16 comma del C.G.S., per avere espresso, nel corso di un’intervista rilasciata alla trasmissione televisiva “Parla con me” del 20/3/05 (Raitre), giudizi (riportati sulla stampa il giorno seguente) lesivi della reputazione di persone e organismi operanti nell’ambito federale, contrarie ai principi di lealtà, correttezza e probità, idonee a negare la regolarità delle gare ed il corretto svolgimento del campionato, nonché la Soc. Roma a titolo di responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio tesserato.

La Soc. Roma ha fatto pervenire memoria difensiva adducendo di essere del tutto estranea al comportamento del proprio tesserato avendo questi rilasciato l’intervista televisiva in un periodo di “silenzio stampa”. Chiede pertanto di essere prosciolta da ogni addebito.

Alla riunione odierna è comparso il Vice Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna di Baldini alla sanzione di € 25.000,00 di ammenda e della Soc. Roma alla sanzione di € 25.000,00 di ammenda.

E’ comparso altresì il signor Baldini il quale ha sostenuto che le proprie dichiarazioni, lette nel contesto complessivo dell’intervista televisiva, non avrebbero contenuto lesivo, siccome rese nell’esercizio del diritto di critica. Tali dichiarazioni – relative al delicato tema del “*conflitto di interessi*” – avrebbero infatti ad oggetto non gratuite illazioni od insinuazioni, bensì fatti obiettivi ben conosciuti dall’opinione pubblica e dal deferito già denunciati nelle sede istituzionali.

Chiede quindi il proscioglimento dagli addebiti contestati e comunque l’irrogazione di una sanzione non pecuniaria.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti e sentito l'incolpato, ritiene che le dichiarazioni rilasciate dal Baldini nel corso della trasmissione "Parla con me" come riportate negli articoli pubblicati dai quotidiani "Il Corriere dello Sport", "Il Messaggero", "La Repubblica", "Tuttosport" del 21/3/2005 siano censurabili.

Deve anzitutto darsi atto che delle frasi attribuite al Baldini, alcune sono del tutto irrilevanti dal punto di vista disciplinare (così deve dirsi in particolare per il passo dell'intervista in cui il deferito accenna al suo rapporto con Fabio Capello), mentre le altre, se isolatamente considerate, non sembrano contenere contumelie gratuite o denigrazioni offensive nei riguardi di enti o persone, ed il tono, pur fortemente polemico, che le caratterizza appare in linea di massima misurato ed equilibrato. Al di là dell'aspetto formale, ciò che invece appare rilevante ai fini dell'art. 3 C.G.S. è il senso complessivo del discorso che sembra incentrato – attraverso concetti semplicemente enunciati e non argomentati - sulla prefigurazione di un articolato centro di interessi economici ed istituzionali che, controllando o condizionando L.N.P. e F.I.G.C., per un verso, assicurerebbe ad alcune società una predominanza dal punto di vista sia economico che sportivo, per l'altro, inquinerebbe fortemente la trasparenza e la legalità del mondo del calcio. Si tratta, come è evidente, di un discorso grave, perché, delineando un quadro di convergenze di interessi "forti" e di oscuri condizionamenti, implicitamente mette in discussione la regolarità delle gare e del campionato, e come tale esso avrebbe dovuto, in primo luogo, essere svolto nelle opportune sedi istituzionali, e non in una trasmissione televisiva di intrattenimento, in secondo luogo, avrebbe richiesto la citazione di fatti più precisi e circostanziati e l'allegazione di argomenti ed analisi più solide ed articolate. Limitandosi a formulare accuse indiscriminate ed insinuazioni dietrologiche, sostanzialmente immotivate, Baldini ha travalicato i limiti del legittimo esercizio del diritto di critica, arrecando pregiudizio alla credibilità ed al prestigio delle persone e delle istituzioni chiamate in causa nell'intervista, con conseguente violazione del divieto di cui agli artt. 3, comma 1 e 4, comma 3 C.G.S. (violazione che ovviamente assorbe, per il principio di specialità, quella, pure contestata dalla Procura, di cui all'art. 1 comma 1).

All'affermazione di responsabilità del Baldini segue quella della società di appartenenza ex artt. 2, comma 4 e 3, comma 2 C.G.S., in quanto l'ordine di "silenzio stampa" concerne esclusivamente i rapporti interni società-tesserato, ma non vale certo ad escludere la responsabilità oggettiva della società ai sensi dell'ordinamento sportivo.

Sanzioni eque, tenuto conto della recidiva, appaiono quelle di cui in dispositivo.

Il dispositivo

La Commissione delibera di infliggere a Franco Baldini la sanzione dell'ammenda di € 7.500,00 e la sanzione dell'ammenda di € 7.500,00 per la Soc. Roma.

Sig. Francesco TOLDO: violazione art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione all'art. 11 comma 2 dell'allegato B (Regolamento per le Procedure Arbitrali) del Regolamento dell'Attività di Agente di Calciatori.

Il procedimento

Con provvedimento del 31/3/2005, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione il calciatore Francesco Toldo, tesserato per la Soc. Internazionale, per violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione all'art. 11, comma 2, del Regolamento per le procedure arbitrali, allegato B) del Regolamento dell'Attività di Agente di Calciatori, per non aver dato esecuzione a quanto disposto a suo carico dal lodo arbitrale n. 30 s/s 2003/2004 (Rizzato-Toldo).

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, l'incolpato ha fatto pervenire una memoria difensiva nella quale si rileva che, in realtà, il lodo sta ricevendo esecuzione in quanto la Soc. Internazionale, con la quale il Toldo è tesserato, sta provvedendo mensilmente a trattenere parte dello stipendio e a versarla al Rizzato.

Alla riunione odierna, è comparso il Vice Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità dell'incolpato e la condanna alla sanzione dell'ammenda di € 500,00.

È comparso altresì il difensore dell'incolpato il quale, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria, ha insistito nelle conclusioni già formulate, chiedendo altresì in subordine una sanzione minima.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva che il comportamento del Toldo è censurabile.

Dagli atti ufficiali risulta che il Toldo non ha provveduto a dare esecuzione al lodo emesso dalla Camera Arbitrale della F.I.G.C. n. 30 s/s 2003/2004.

Non assume rilievo la circostanza che la Soc. Internazionale stia provvedendo mensilmente a trattenere parte dello stipendio e a versarla al Rizzato sia perché le somme sino ad oggi versate si riferiscono ad un altro lodo (quello del 21/2/2003, come si evince dalla stessa memoria difensiva presentata), sia perché, in ogni caso, non è stato osservato il termine di trenta giorni dalla comunicazione previsto dall'art. 11 del Regolamento dell'Attività di Agente di Calciatori.

Ne deriva che il comportamento dell'incolpato integra la violazione dell'art. 1 del C.G.S. secondo il quale coloro che sono tenuti all'osservanza delle norme federali devono attenersi ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.

Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del Toldo.

Sanzione equa appare quella di cui al dispositivo.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell'ammenda di € 500,00 a Francesco Toldo.

Sig. Rodrigo Ferrante TADDEI: violazione art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione all'art. 11 comma 2 dell'allegato B (Regolamento per le Procedure Arbitrali) del Regolamento dell'Attività di Agente di Calciatori.

Il procedimento

Con provvedimento del 31/3/2005, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione il calciatore Rodrigo Ferrante Taddei, tesserato per la Soc. Siena, per violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione all'art. 11, comma 2, del Regolamento per le procedure arbitrali, allegato B) del Regolamento dell'Attività di Agente di Calciatori, per non aver dato esecuzione a quanto disposto a suo carico dal lodo arbitrale n. 3 s/s 2003/2004 (Cionini-Taddei).

Alla riunione odierna, è comparso il Vice Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dell'incolpato e la condanna alla sanzione dell'ammenda di € 300,00.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva che il comportamento del Taddei è censurabile.

Dagli atti ufficiali risulta che il Taddei non ha provveduto a dare esecuzione al lodo emesso dal Camera Arbitrale della F.I.G.C. n. 3 s/s 2003/2004.

Tale comportamento integra la violazione dell'art. 1 del C.G.S. secondo il quale coloro che sono tenuti all'osservanza delle norme federali devono attenersi ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.

Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del Taddei.

Sanzione equa appare quella di cui al dispositivo.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell'ammenda di € 300,00 a Rodrigo Ferrante Taddei.

Sig. Andrea GIALLOMBARDO: violazione art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione all'art. 11 comma 2 dell'allegato B (Regolamento per le Procedure Arbitrali) del Regolamento dell'Attività di Agente di Calciatori.

Il procedimento

Con provvedimento del 31/3/2005, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione il calciatore Andrea Giallombardo, tesserato per la Soc. Livorno, per violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione all'art. 11, comma 2, del Regolamento per le procedure arbitrali, allegato B) del Regolamento dell'Attività di Agente di Calciatori, per non aver dato esecuzione a quanto disposto a suo carico dal lodo arbitrale n. 11 s/s 2003/2004 (Lattuca-Giallombardo).

Alla riunione odierna, è comparso il Vice Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità dell'incolpato e la condanna alla sanzione dell'ammenda di € 200,00.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva che il comportamento del Giallombardo è censurabile.

Dagli atti ufficiali risulta che il Giallombardo non ha provveduto a dare esecuzione al lodo emesso dal Camera Arbitrale della F.I.G.C. n. 11 s/s 2003/2004.

Tale comportamento integra la violazione dell'art. 1 del C.G.S. secondo il quale coloro che sono tenuti all'osservanza delle norme federali devono attenersi ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.

Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del Giallombardo.

Sanzione equa appare quella di cui al dispositivo.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell'ammenda di € 200,00 a Andrea Giallombardo.

Il Presidente: f.to avv. *Stefano Azzali*

“ “ “

Gli importi delle ammende di cui al presente Comunicato dovranno essere rimessi alla **Lega Nazionale Professionisti** entro e non oltre il 9 maggio 2005.

PUBBLICATO IN MILANO IL 28 APRILE 2005

IL PRESIDENTE
Adriano Galliani